

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- x Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a ROBERTO CAROTENUTO

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il / La Sottoscritto/ a nato/

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- * Piano/Programma, sotto indicato
- * Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: (n.114) Documenti procedura di Provvedimento Unico in materia Ambientale (PNIEC-PNRR)

La Società WIND ENERGY 1 S.R.L. con sede legale in CIVITA CASTELLANA (VT) – Via della Stazione, 36, comunica di aver presentato in data 03/ 08/ 2021 al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale **Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "EOLICO ARLENA" da realizzarsi nei comuni di Arlena di Castro (VT) e Tessennano (VT)** e per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale con richiesta di acquisizione dei seguenti titoli ambientali:

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- * Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- * Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- * Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- * Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- * Altro: **AREA IMPIANTO EOLICO NON IDONEA EX art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199 del 2021 e s.m.i e Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- * Atmosfera

- * Ambiente idrico
- * Suolo e sottosuolo
- * Rumore, vibrazioni, radiazioni
- * Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- * Salute pubblica
- * Beni culturali e paesaggio
- * Monitoraggio ambientale
- * Altro: **IMPATTO VISIVO, CUMULABILITA' degli IMPIANTI e NOTEVOLE INTERVISIBILITA'.**

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Premessa

Da un'analisi delle varie normative vigenti emerge che le zone dove sono previste le ubicazioni dei 14 aerogeneratori del progetto eolico denominato "Eolico Arlena" sono aree non idonee al loro insediamento come viene illustrato nelle OSSERVAZIONI che seguono:

1) OSSERVAZIONE: AREA dell'IMPIANTO EOLICO NON IDONEA ai sensi dell'art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199/2021 e s.m.i.

Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili". Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'art. 20 del D.Lgs n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi...". Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "misure di salvaguardia" in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs 199/2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle "... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici.

Alla luce del "vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e sui beni culturali" (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) imposto dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e s.m.i si evince che, ad oggi, le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei quattordici aerogeneratori dell'impianto eolico denominato "EOLICO ARLENA" non sono idonee perché ricadono tutte all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali e Paesaggistici tutelati dalla

Parte seconda del Codice 42/2004 e dall'art. 136 dello stesso.

Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei tre chilometri anche con provvedimenti ad hoc dall'amministrazione competente si citano alcuni:

- a) "Palazzi (Rocche e dimore storiche) della famiglia Farnese" (nei Comuni di Canino, Arlena di Castro e Tessennano);
- b) "Insediamenti Urbani Storici e relativa fascia di rispetto" dei comuni di Canino, Arlena di Castro e Tessennano, ricompresi nell'art.134 comma 1, lett.C del Dlgs 42/2004;
- c) - "Siti archeologici": nell'estratto della mappa del PTPR del File allegato alle presenti Osservazioni sono evidenziati alcuni siti archeologici che ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km ex art 20 co.8 lettera c quater del D.Lgs n.199 del 2021. Si evidenzia inoltre che anche la maggior parte dei siti archeologici citati nella relazione archeologica che si trova nella documentazione prodotta per il progetto "Eolico Arlena" ricade nella fascia di rispetto dei 3 km suddetti.

Quindi gli aereogeneratori dell'impianto che dovrebbero essere installati nel territorio dei Comuni citati ricadono tutte all'interno della fascia di rispetto dei Beni culturali e paesaggistici previsti dall'art. 20 com. 8 del D. Lgs 199/2021 come modificato dal D.L 13/2023 convertito nella Legge.....

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del D. lgs 191/2021 e s.m.i. la procedura per stabilire l'idoneità dell'area ad ospitare l'impianto denominato "EOLICO ARLENA" dovrebbe avere esito negativo considerato il contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale e ambientale la cui tutela è materia di competenza esclusiva dello Stato come stabilisce l'art. 117 lettera s) della Costituzione Italiana "Tutela dell'Ambiente, dell'Ecosistema e dei Beni Culturali".

A riguardo, si evidenzia che la legge che ha convertito il D.L n.13 del 2023 nonostante abbia esentato diversi tipi di impianti di Fonti di Energia Rinnovabile comprendendo anche alcune tipologie di quelli eolici ha comunque voluto ribadire la tutela delle aree di pregio culturale e paesaggistico tutelate dall'art.20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199 del 2021. Tra le tipologie di progetti esentati dalla VIA non troviamo quella del progetto di cui all'oggetto. Le Condizioni per l'esenzione dalla VIA sono legate alla fatto che questi progetti ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20 com.8 del D.Lgs. n. 199/2021 ed inoltre che dette aree siano contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS.

Da quanto emerso nell'analisi delle normative citate e dall'ubicazione dei 14 aerogeneratori non sembra che queste ricadano nelle aree idonee di cui all'art. 20 del d.Lgs n. 199/2021. Anzi al contrario appare chiaro che ricadano nei vincoli imposti dalla lettera c quater dell'art. 20 com. 8 citato. In relazione alle aree idonee, si ricorda, che ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le superfici e le aree idonee saranno individuate con leggi regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi adottati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In estrema sintesi e soprattutto alla luce delle normative citate e innovate giorni fa (conversione del D.L n. 13 del 2023 nella Legge...../2023) si può ribadire che tutte le 14 pale ricadano in AREE NON IDONEE in quanto sarebbero installate nelle fasce di rispetto di 3 km dai Beni Culturali tutelati ex D.lgs n. 42/2004 come previsto dall'art.20 com. 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199/2021 e s.m.i.

2) OSSERVAZIONE: AREA NON IDONEA ai sensi del D.M Sviluppo economico del 10/09/2010.

Il Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” ha previsto al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs387/2003 che “in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”. In seguito a questa disposizione è stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010 che rappresenta appunto le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili...”.

Il D.M 10/09/2010 ha anche previsto con il combinato disposto dalla Parte III punto 14.9 lettera c) e dall'Allegato IV che “si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2; Questi “ambiti distanziali” si calcolano moltiplicando per 50 volte l'altezza fuori terra dell'aerogeneratore. Nel caso del progetto denominato “Eolico Arlena” considerato che l'altezza massima da terra di ogni singolo aerogeneratore è di circa 200 metri significa che l'ambito distanziale si estende circolarmente intorno ad esso con un raggio di 10.000 metri (200m x 50) quindi per 10 km. In questa fascia delle aree contermini ricadono molti Beni culturali, archeologici, paesaggistici, naturalistici tutelati da normative internazionali, nazionali e regionali ma in primis dal Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali ed il Biodistretto del Lago di Bolsena (Comune di Canino con il suo pregiato olio di oliva DOP) .

Il D.M del 2010 citato, nell'Allegato IV dedica il paragrafo 3 che affronta gli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, Collettivi ex D.Lgs 42/2004 artt. 10, 142 e 136, L.394/91, D.P.R. 357/97 e s.m.i, L.R 29/97 e L.R 24/1998. La valutazione dell'impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto “degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio...” . Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti”.

Inoltre, Il DM citato, nella Parte IV “INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO” al punto 16.1 nello stabilire i requisiti per la valutazione positiva dei progetti nel procedimento di VIA parla di individuazione delle aree idonee per l'insediamento degli impianti tenendo conto di aree degradate da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati. Altro requisito previsto è la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali per l'armonizzazione e il migliore inserimento degli impianti nel contesto storico, naturale e paesaggistico. Il Punto 17.1 invece definisce le aree non idonee: “17.1”...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che

identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione". Si evidenzia che le aree contermini all'impianto "Eolico Arlena" sono tutelate da diverse leggi e da diversi vincoli e si trovano sia a ridosso dello stesso, sia in aree intermedie e vaste come verrà illustrato di seguito.

Nell'Allegato 3 alla lettera f) del D.M. suddetto vengono definiti i Criteri per l'individuazione dei Aree Non Idonee da parte delle Regioni. "Le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sono quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate". Se è vero che le localizzazioni dei 14 aerogeneratori sono previste in zone che non hanno particolari vincoli ambientali o culturali sebbene la compatibilità degli impianti FER anche in queste aree abbia delle limitazioni, è altrettanto vero che però nelle "aree contermini" vanno ad impattare, come già detto, con zone tutelate con vincoli paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali e archeologici anche a distanze molto ravvicinate e ben all'interno dei 10 chilometri suddetti. E non da ultimo impattano con le produzioni agricole di qualità come testimonia anche la presenza del Biodistretto Lago di Bolsena, la produzione di olio DOP Canino. Passando in rassegna la casistica delle aree non idonee previste dalla lettera f) dell'Allegato 3 ne troviamo molte distribuite sul territorio interessato dagli insediamenti dei 14 aerogeneratori dell'impianto più volte citato. Andando per ordine con le tipologie previste dalla lettera f) citata:

- a) è in itinere la candidatura Unesco a Geoparco Alta Tuscia per il riconoscimento come patrimonio naturale e paesaggio culturale, nonché la candidatura del Geoparco della Tuscia all'iscrizione nella Rete Europea dei geoparchi.
- b) In questo elenco rientrano anche tutti i beni citati per la fascia di rispetto dei tre chilometri di cui all'art. 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs 199/2021. Ricordiamo soltanto i Centri Storici di Canino, Tuscania, Arlena di Castro, Valentano, Piansano, Cellere, il piccolo centro medioevale di Pianiano, Marta, Capodimonte, Ischia di Castro e Farnese. Questi paesi in passato, avendo fatto parte del Ducato di Castro dominato dalla famiglia Farnese, hanno tutti le relative "Rocche" tutelate ai sensi della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del Codice così come "Conca del Lago di Bolsena con D.M. 22.05.1985. Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004.
- c) La Riserva Naturale Regionale Toscana.
- d) I siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE. Le ZSC (Zone di Speciale Conservazione ex SIC) quali: IT6010020 Fiume Marta (alto corso); IT6010007 Lago di Bolsena. Le ZPS (Zone di Protezione Speciale) alla Direttiva 79/409/CEE.
- e) le Important Bird Areas (I.B.A." come il Lago di Bolsena CODICE IBA 099, area di importanza internazionale per la protezione degli uccelli selvatici.
- f) Il Biodistretto Lago di Bolsena e il Biodistretto " Colli Etruschi" (Tuscania e Montalto di Castro) le produzioni agricole di qualità "Olio DOP Canino" . (BDLB). In relazione agli impianti eolici ricadenti nei territori appartenenti ai Biodistretti come istituiti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2019 il documento considera tali aree come Potenzialmente Non Compatibili e la cui valutazione deve essere effettuata in coerenza con il Piano del Biodistretto. Il Piano del Biodistretto per quanto concerne le FER recita : "Sviluppo delle

energie rinnovabili nel Biodistretto ed azioni di adattamento e mitigazione rispetto al cambiamento climatico: studi di fattibilità inerenti alle “comunità energetiche”; formazione e divulgazione su risparmio ed efficientamento energetico; proattività delle amministrazioni per la pianificazione del potenziale fotovoltaico su aree impermeabilizzate urbane e industriali (parcheggi, tetti, capannoni), del micro- e mini-eolico a terra;... valutazione e supporto al riguardo del trasferimento progettuale dei grandi impianti eolici in aree off-shore”

- g) Le zone individuate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- h) Fiumi Marta e suo alto corso come ZSC IT 6010020 e diversi Fossi tutelati ex art 142 com 1 lettera c).
- i) I boschi presenti in maniera numerosa diffusa su tutto il territorio contermini agli aereogeneratori ed anche nella fascia di rispetto dei tre chilometri.
- j) terreni di Uso Civico presenti in maniera numerosa sul territorio contermini di Arlena di Castro e di Tuscania ex art 142 com. 1 lettera h);
- k) Le zone umide come il Lago di Bolsena ex art 142 com. 1 lettera i);
- l) Le zone di interesse archeologico nei Comuni di Tuscania, Canino, Tessennano e Arlena di Castro tutelate ex D. Lgs 42/2004;
- m) aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali: tra le aree della Rete ecologica Natura 2000 presenti nelle aree contermini dei 10 km: ZSC Fiume Marta (Alto corso), Riserva Naturale Tuscania, ZPS Monte Romano.

3) OSSERVAZIONE: IMPATTI VISIVI, PAESAGGISTICI nel BACINO VISIVO ad alta INTERVISIBILITA’ e CUMULABILITA’ degli IMPIANTI EOLICI nelle Aree contermini e su area intermedia e vasta. (ex D.M del 10.09.2010)

Il D.M del 2010 citato dedica nell’Allegato IV, il paragrafo 3 come già detto, dove analizza la valutazione dell’impatto visivo che dovrà essere effettuata con una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, ...”.” Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti”.

Da questa disposizione viene con sé che il progetto eolico citato deve essere valutato nel contesto territoriale, paesaggistico, naturalistico e alla luce della compresenza degli altri impianti eolici già presenti e che potrebbero essere realizzati in considerazione dei progetti in istruttoria al MASE e alla Regione Lazio. Si evidenzia, infatti, che a livello di scala vasta e scala intermedia comprensive dei territori dei Comuni di Tuscania, Piansano, Arlena, Cellere che vedono degli impianti eolici già realizzati e Montefiascone, Viterbo, Celleno, Bagnoregio, Valentano, Ischia di Castro, Farnese, Onano, Acquapendente, Tarquinia e Montalto e anche i nuovi impianti di Arlena di Castro, Cellere e Tuscania ancora da

realizzare si avrebbe un effetto percettivo paragonabile per negatività, fatte le dovute differenze, all' "urban sprawl". In questo caso, tale effetto può derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione" degli aerogeneratori che produrrebbero "l'effetto foresta d'acciaio".

In un territorio ad alta intervisibilità come quello citato come testimoniano i numerosi punti di avvistamento da cui è possibile anche a trenta chilometri di distanza vedere il mar Tirreno tra Montalto, Tarquinia e Civitavecchia. Dai tratti della superstrada Orte – Civitavecchia e in particolare da quelli del tratto Vetralla -Viterbo così come da quelli della strada regionale Cassia nel tratto Montefiascone – Bolsena sono visibilissimi gli impianti di Piansano e di Cellere, Arlena di Castro e Tuscania che si trovano anche a decine di chilometri di distanza. A questo elenco già numeroso di aerogeneratori si aggiungerà l'impatto dei 14 aerogeneratori dell'Impianto "Eolico Arlena", del "Parco eolico Tuscania" (16 aerogeneratori alti 250 metri), 7 nuovi Aerogeneratori previsti per Arlena di Castro , 7 previsti per il progetto " Vallerosa" di Farnese-Valentano, aerogeneratori alti 200 metri), quelli dei due progetti su Ischia di Castro e Cellere che vedono la proposta di installazione di 10 aerogeneratori alti 200 metri ed i 10 aerogeneratori di Cellere e Valentano alti 200 metri, 13 Aerogeneratori a Montefiascone – Viterbo-Celleno, 8 Aerogeneratori a Tarquinia-Tuscania che si cumulerebbero a quelli già insediati essendo nello stesso bacino visivo con effetto negativo sul paesaggio con tutte le conseguenze note.

Attualmente dai numerosi tratti di strada già menzionati, tra Viterbo -Vetralla e Montefiascone- Bolsena, è già possibile vedere la modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati e quindi divengono inefficaci eventuali interventi di mitigazione finalizzati al mascheramento delle torri, dei rotori e delle pale.

L'effetto cumulativo delle numerose pale, senza escludere gli impatti alla scala di dettaglio si riverbererebbero inevitabilmente e inesorabilmente sull'area vasta citata trasformando il millenario paesaggio rurale e naturalistico in paesaggio industriale cambiando per i prossimi 20 anni e probabilmente per molti di più, la natura e l'essenza stessa della sua identità storico culturale.

A quel punto la distruzione dello storico paesaggio rurale e naturale della Tuscia meridionale sarà completata per sempre per lasciare il posto ad un paesaggio industriale da sempre estraneo all'identità culturale di questa parte di territorio e delle comunità che lo vivono.

Quindi alla luce di quanto esposto l'impianto "Eolico Arlena" si dovrebbe insediare in un contesto storico, naturalistico, paesaggistico, archeologico, culturale e di produzioni agricole biologiche dove gli elementi di compatibilità sono praticamente assenti.

Da ultimo si fa anche rilevare che, ai fini degli effetti visivi e soprattutto di quelli derivanti dalla cumulabilità degli impianti che si riverbererebbero sulla componente naturalistica dell'area, il Consiglio di Stato ha evidenziato: *"L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092)."*

4) PNIEC e PROVINCIA di VITERBO: RAGGIUNTA la QUOTA di PRODUZIONE di ENERGIA da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) per il 2030 e 2050

Il PNIEC (Piano Nazionale Integrazione Energia e Clima, Dicembre 2019) sostiene che rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi (energetici da fonti rinnovabili) al 2030. Ma per raggiungerlo prevede la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.” Per l’eolico prevede “l’opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering dell’eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità di siti già conosciuti e utilizzati, consentirà anche di limitare l’impatto sul consumo del suolo.”

Il PNIEC prevede poi il coinvolgimento delle comunità locali considerato che” l’entità degli obiettivi sulle rinnovabili...comporta l’esigenza di significative superfici da adibire a tali impianti. Da ciò consegue l’esigenza di un forte coinvolgimento dei territori, sfruttando, ad esempio, il dibattito pubblico, peraltro già introdotto per grandi investimenti, anche energetici.” Poi parla del compito affidato alle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee.

Il PNIEC ha anche stabilito degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili FER da raggiungere, obiettivi che la Provincia di Viterbo ha già ampiamente superato e raggiunto i picchi di produzione previsti per il 2030 per il fotovoltaico e per l’eolico per il 2050. . Si segnala che recentemente delle società partecipate dalla Stato italiano quali l’Eni e la Cassa Depositi e Prestiti hanno raggiunto un accordo con un importante Fondo di investimento danese per la realizzazione di un impianto eolico off-shore con potenza di 540 MW, al largo della costa settentrionale del Lazio (Civitavecchia) per il quale è prevista l’entrata in produzione entro il 2031. Per quanto riguarda le FER, quindi, il territorio viterbese ha già contribuito ampiamente per la sua “quota parte”.

Il PNIEC naturalmente è stato recepito dalla Regione Lazio individuando le aree idonee con il Piano Energetico regionale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2022, n. 390 “Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss. mm. ii. - e che premettendo ciò che verrà detto nella prossima osservazione si può affermare che la nostra zona non è idonea per le diffuse incompatibilità con l’insediamento di impianti di produzione di energia rinnovabile in particolare con quelli di tipo eolico industriali come “Eolico Arlena di Castro” grazie all’alto valore naturalistico e paesaggistico e per i beni tutelati a livello culturale, archeologico, naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio.

5) SITI NATURA 2000 e POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI dei 14 AEROGENERATORI: RICHIESTA VALUTAZIONE di INCIDENZA (VINCA).

Come è notorio, la Valutazione di incidenza (VINCA) è necessaria ad escludere incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario e dev’essere condotta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia anche se l’impianto proposto è esterno ai siti

della Rete Natura 2000. Le Linee di Guida Nazionali stabiliscono infatti che “La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza”.

Le Linee di Guida nazionali sulla VINCA hanno chiarito che *“la valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Per tale ragione la definizione di valutazione di incidenza... all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006 come: “procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso”.*

L'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è inclusa la “biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE”.

Si precisa inoltre come ha chiarito la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 4327 del 13 settembre 2017 che *“la valutazione d'incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto”.*

Nel caso dell'impianto eolico in oggetto, peraltro, l'area di intervento è in alcuni casi vicino e in altri si trova nell'area intermedia e vasta rispetto ai siti della Natura 2000.

Entrando nello specifico dei siti di interesse unionale presenti nel territorio più o meno vicino all'area nella quale è prevista l'installazione dei 14 aerogeneratori del progetto “Eolico Arlena” sono presenti Zone di Protezione Speciale (ZPS) di una certa importanza nazionale e internazionale Lago di Bolsena ed Isole Bisentina e Martana IT6010055 e il Comprensorio Tolfetano- Cerite-Manziate IT6030005, riconosciute anche come IBA (Important Bird Area). La seconda ZPS citata, con i suoi 69.000 ettari è anche la più grande della Regione Lazio. A queste due si aggiunge anche la ZPS denominata “Monte Romano” IT6010021. Come è noto le ZPS hanno la loro specificità per la tutela dell'avifauna,

infatti nascono dal recepimento della Direttiva Europea n. 147 del 2009 denominata appunto, Direttiva “Uccelli”.

Oltre a queste ZPS nelle aree interessate dal progetto eolico si trovano anche delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) come il Fiume Marta (Alto Corso) IT6010020 , la Sughereta di Toscana IT6010036. A testimonianza del pregio naturalistico di tutto il territorio in cui ricadrebbe il progetto eolico citato, si ricorda anche la presenza della Riserva Naturale “Toscana” che ha al suo interno le due ZSC, la Sughereta e il Fiume Marta .

Si ricorda che la ZPS Lago di Bolsena è collegata alla ZPS Monte Romano attraverso la ZSC Fiume Marta un vero e proprio “corridoio ecologico” compreso nella Riserva Naturale “Toscana”. La ZPS Monte Romano si trova a sua volta a soli 3-4 chilometri dal Comprensorio Tolfetano – Cerite - Manziate. In questa porzione della rete ecologica regionale leggendo i relativi formulari standard, troviamo le seguenti specie di rapaci diurni: nella ZPS Monte Romano, l’Albanella reale, Albanella minore, Biancone, Pecchiaiolo, Nibbio bruno. Nella ZPS Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate oltre ai rapaci presenti nella ZPS Monte Romano si trovano inoltre il falco di palude, l’albanella pallida, il nibbio reale e il capovaccaio, il falco della regina, il falco grillaio, falco pellegrino, il falco lodolaio, il falco cuculo. Altre specie di interesse unionale sono la cicogna nera, la tottavilla, il succiacapre e la ghiandaia marina, la calandrella e l’ortolano, la rondine rossiccia, la rondine comune, corriere piccolo. Vengono annoverati anche due specie di chiroteri: rinolofo maggiore e miniottero comune.

Per i motivi sopra esposti e in particolare perché lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) non può e non deve sostituire la Valutazione di Incidenza, si richiede che l’intero progetto denominato “Eolico Arlena” venga sottoposto alla VINCA preventiva, al fine di valutare gli impatti sulla rete dei Siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze, nell’area intermedia e in quella vasta rispetto al sito dell’impianto stesso.


In estrema sintesi: considerata la zona non idonea in cui l’impianto viene a ricadere (art. 20. Com.8 lettera c quater del D.Lgs n .199/2021 ed i suoi numerosi conflitti con i Beni culturali tutelati dalla parte II del Codice (D.Lgs n. 42/2004), il contesto paesaggistico, storico, culturale e socio-economico non corretto in cui si troverebbe l’impianto eolico industriale (D.M. del 10.09.2010, la cumulabilità di questo impianto con altri presenti nella zona e in particolare con le altre 7 pale eoliche da poco approvate per Arlena dalla Regione Lazio e gli impatti sull’avifauna di interesse unionale si chiede una valutazione di impatto ambientale negativa del progetto denominato “Eolico Arlena”.

ALLEGATO n. 3 Mappatura dei 14 Aerogeneratori e conflitti con fasce di rispetto dei Beni culturali tutelati ex art. 20 co.8 lettera c quater del D.Lgs n. 199/2021.




Distanze Aerogeneratori da alcuni Beni Culturali

Centro Storico Canino-AC12 = mt. 2.655
""-AC13 = mt. 2.054
""-AC14 = mt. 2.626
Centro Storico Tessennano-AC01 = mt. 1.170
""-AC02 = mt. 1.641
""-AC03 = mt. 2.251
""-AC06 = mt. 1.355
""-AC07 = mt. 1.891
""-AC12 = mt. 1.050
""-AC14 = mt. 2.499
""-AC10 = mt. 2.485
Centro Storico Arlena di Castro-AC03 = mt. 1.672
""-AC04 = mt. 2.006
""-AC05 = mt. 1.553
""-AC06 = mt. 1.752
""-AC07 = mt. 1.208
""-AC08 = mt. 1.330
""-AC08 = mt. 1.820
""-AC10 = mt. 1.723
""-AC11 = mt. 2.084



AREE ARCHEOLOGICHE individuate nel PTPR e tutelate ex art.20 co.8 del D.Lgs n. 199/2021



SITI NATURA 2000 nell' AREA INTERMEDIA e VASTA: ZSC IT6010007 "Lago di Bolsena", ZPS IT6010055 "Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana", ZSC IT6010020 Fiume Marta (Alto corso), ZPS IT6010021 Monte Romano, ZSC IT6010036 Sughereta di Tuscania, ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate nei quali verrebbero insediati i 14 Aerogeneratori.

